



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA Presidente

Gioacchino ALESSANDRO Giudice

Gaspare RAPPÀ Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 290/2024

nel giudizio di conto iscritto al n. **69454** del registro di Segreteria a seguito della relazione n. 1555/2023 depositata in data 5 febbraio 2024 dal giudice designato quale relatore per l'esame del conto giudiziale n. **60554**, depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 02.12.2020 e reso da

FALZONE Patrizia (C.F. FLZPRZ65D63B429M), nata a Caltanissetta (CL) il 23.04.1965 ed ivi residente in Via Cavour n. 5, n.q. di agente contabile economale del Comune di Caltanissetta (CL) per l'esercizio 2018, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Lo Presti (C.F.: LPRGCM56H11B486Q; PEC: giacomo.lopresti@avvocaticl.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Caltanissetta nella Via Libertà n. 86, giusta procura speciale in calce alla memoria difensiva.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 19 giugno 2024, il giudice relatore Gaspare Rappa, il Pubblico Ministero nella persona del SPG Salvatore Ganci e l'avv. Giacomo Lo Presti per l'Agente contabile.

Ritenuto in

FATTO

I. Con relazione n. 1555/2023, depositata in data 5 febbraio 2024, il giudice istruttore del conto giudiziale n. 60554 ne chiedeva l'iscrizione a ruolo d'udienza ritenendo parzialmente irregolare la gestione ivi rappresentata e concludendo per la condanna dell'agente contabile Falzone Patrizia a rifondere al Comune di Caltanissetta la somma di euro 2.292,97 di cui euro 2.152,46 per i pagamenti indebiti indicati in relazione ed euro 140,51 per i relativi interessi maturati.

Il giudice istruttore premetteva che con nota istruttoria n. 4875 del 14.12.2022 era stato richiesto all'Ente locale di trasmettere i seguenti documenti: regolamenti di contabilità e del servizio economato vigenti all'epoca dei fatti; verbali delle verifiche trimestrali di cassa effettuate dal collegio dei revisori dei conti ed eventuali rilievi; reversali e quietanze di versamento in tesoreria; delibere e/o determine di anticipazione dei fondi di tutto l'esercizio finanziario; elenco riassuntivo per tipologia di spesa; documenti giustificativi delle spese pagate nel primo trimestre 2018. Tale richiesta istruttoria veniva riscontrata dal Comune con nota prot. n. 426 del 30.01.2023.

Il giudice designato rappresentava che con successiva nota prot. 775 del 23/02/2023 era stato richiesto all'Ente locale di trasmettere il "mod. 23 debitamente firmato dall'economo e vistato dal responsabile del servizio finanziario" e il "libro cassa spese 2018". Il Comune riscontrava tale ulteriore richiesta istruttoria con nota prot. n. 971 del 13/03/2023.

Infine, con nota prot. 3496 del 24/11/2023 il giudice istruttore richiedeva all'Ente locale la trasmissione della copia di alcuni giustificativi di spese

economali effettuate tra aprile e dicembre 2018. Tale ultima richiesta era riscontrata dall'Ente locale con nota prot. 3658 del 07/12/2023.

Il giudice designato richiamava la disciplina interna del servizio economato recata dal relativo regolamento comunale del 22.04.2022 (*rectius*, 26.04.2022) con particolare riferimento all'art. 6 sui pagamenti di spesa a valere sul fondo economale.

Nella relazione, dopo avere illustrato l'attività istruttoria svolta, si contestavano una serie di pagamenti ritenuti irregolari pari a euro 2.152,46 riepilogati in un prospetto analitico, in quanto secondo il giudice designato tali spese presentavano profili di illegittimità e di irregolarità non potendo essere ricondotte alle categorie di spese economali previste dalla disciplina regolamentare di riferimento e non potendo essere qualificate come "spese di rappresentanza" in considerazione della mancanza del presupposto dell'accrescimento della reputazione dell'Ente verso l'esterno e dell'assenza di motivazioni (e dei giustificativi) atti a dimostrare tale presupposto.

In particolare, con riferimento alle spese nn. 6 e 178 veniva argomentato che la disciplina regolamentare non consentiva l'utilizzo della cassa economale per medaglie/regali stante l'assenza di motivi eccezionali e/o urgenti e l'ampia programmabilità di tali spese così da porsi al di fuori della gestione economale. Si aggiungeva che tali spese non avrebbero determinato alcun accrescimento dell'immagine dell'Ente verso l'esterno, tale da poterle qualificare quali spese di rappresentanza, essendo legate ad eventi che, con periodicità (e, dunque, con programmabilità), rinverdiscono le tradizioni locali ben note alla locale cittadinanza e che, per natura, non accrescono il prestigio dell'Ente nei confronti di soggetti estranei alla comunità locale

stessa.

Inoltre, con riferimento alle spese nn. 72, 73, 135, 178, 188, 189, 190, 224, 225, 435, 454, 517 veniva argomentato che esse erano da considerare illegittime per violazione del principio giurisprudenziale secondo cui non è legittima la spendita di danaro pubblico della cassa economale per rifreschi/prodotti voluttuari o per esprimere cordoglio per la morte di parenti dei dipendenti dell'Ente ovvero dei suoi amministratori o, simmetricamente, per celebrare centenari o ricorrenze affini, richiamando la giurisprudenza di questa Sezione (sent. n. 501/2023).

Il Giudice istruttore concludeva la relazione di iscrizione a ruolo ritenendo la non discaricabilità di tali spese irregolari per cui chiedeva la condanna dell'Agente contabile a pagare la somma di euro 2.292,97 comprensiva degli interessi legali maturati dalla data delle singole spese indebite.

II. Con decreto del 6 febbraio 2024 la Presidente della Sezione fissava l'udienza di discussione per il 19 giugno 2024, assegnando alle parti termine fino al 30 maggio 2024 per il deposito di atti e documenti in Segreteria.

In data 6 febbraio 2024 la relazione del giudice istruttore e il decreto di fissazione dell'udienza venivano comunicati al Comune di Caltanissetta per la notifica all'Agente contabile.

In data 5 marzo 2024 l'Ente locale trasmetteva la relata della notifica effettuata in data 26 febbraio 2024 con consegna nelle mani della sig.ra Falzone Patrizia.

III. In data 5 marzo 2024 la Procura regionale depositava una memoria in cui concludeva in senso adesivo alla relazione depositata dal Giudice designato, chiedendo la declaratoria di irregolarità del conto e la conseguente condanna della sig.ra Falzone Patrizia al pagamento della somma di euro 2.292,97.

IV. In data 24 maggio 2024 l'agente contabile sig.ra Falzone Patrizia con il patrocinio dell'avv. Giacomo Lo Presti depositava memoria difensiva chiedendo di ritenere e dichiarare la regolarità del conto giudiziale n. 60554 con discarico totale e, nell'ipotesi di ritenuta irregolarità (parziale o totale) delle spese contestate, pronunciare il discarico senza alcun addebito per assenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave.

La difesa dell'Agente contabile contestava in modo dettagliato ciascun rilievo di irregolarità recato nella relazione di iscrizione a ruolo, producendo documentazione a supporto della prospettiva difensiva.

Con riferimento alla spesa n. 6 "Medaglia d'oro al decano della categoria, per l'anno 2018, calzolai" si deduceva che essa derivava dalla richiesta di acquisto di una "medaglia d'oro al decano della categoria calzolai pellettieri e tappezzieri in qualità di capitano", assunta al prot. 13307 del 12/02/2018, formulata dal Capo di Gabinetto del Sindaco con scadenza di consegna per il giorno 18/02/2018 e che la stessa rientrava nei limiti di spesa di euro 516,46 ed era da ricondurre alle spese di rappresentanza in quanto relativa alla cerimonia del passaggio di consegne tra le cariche uscenti e quelle subentranti della Real Maestranza che si svolge la prima domenica di quaresima.

La difesa evidenziava che la spesa era legata ad una ricorrenza dotata di un rilevante valore storico e culturale, che accresce il prestigio dell'Ente anche nei confronti di soggetti estranei alla comunità locale, con importanti ricadute di carattere turistico ed economico e che l'acquisto non poteva essere rifiutato dall'Economo, stante l'urgenza risultante dalla richiesta del competente ufficio e, in ogni caso, in quanto il rifiuto avrebbe impedito l'evento.

Con riferimento alla spesa di cui al n. 178 "Regalo al Capitano della Real

Maestranza” si deduceva che essa derivava dalla richiesta di spesa assunta al prot. 27280 del 19/03/2018 e formulata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale con scadenza di consegna il giorno 28/03/2018 ed era riferita agli eventi della Settimana Santa di Caltanissetta, la quale costituisce una delle celebrazioni più suggestive della Sicilia, che attira una moltitudine di visitatori, italiani e stranieri. Si evidenziava che il Capitano della Real Maestranza svolge funzioni in una manifestazione avente la funzione di valorizzare il patrimonio storico-culturale della città, con importanti ricadute di carattere economico e turistico sulla comunità amministrata.

Con riferimento alle spese nn. 72-73-135 si deduceva che esse si riferivano al rinfresco in occasione dell’invito di personalità istituzionali (civili, militari e religiose) a Palazzo del Carmine per la sfilata delle Vare nel giorno del Giovedì Santo (29/03/2018) ed avevano ad oggetto l’acquisto di modesti quantitativi di pasticceria secca, bicchieri di plastica, tovaglioli, acqua e bibite, richiesto dal Capo di Gabinetto del Sindaco con note assunte, rispettivamente, al prot. n. 25193 del 14/03/2018, n. 25196 del 14/03/2018 e n. 25193 del 14/03/2018, per cui la spesa era da ricondurre alle spese di rappresentanza.

Con riferimento alle spese n. 77 e n. 515 “DVD Giovedì Santo” si deduceva che la richiesta era stata formulata dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco con note assunte al prot. n. 27269 del 19/03/2018 e n. 121919 del 17/12/2018 ed esse erano da ricondurre alle spese di rappresentanza in quanto tali DVD erano donati dal Sindaco in occasione di incontri con rappresentanti stranieri (consoli onorari, ecc.) o personaggi famosi ai fini della promozione turistica della città anche in un contesto internazionale.

Con riferimento alle spese n. 188, n. 189 e n. 454 “fiori in occasione di

funerali” si deduceva che le richieste di acquisto erano state formulate dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco con note assunte al prot. n. 37668 del 17/04/2018 e n. 111341 del 20/11/2018 e si riferivano all’acquisto di fiori per i funerali di un dipendente deceduto improvvisamente in costanza di rapporto di servizio e della sorella di un assessore comunale (rispettivamente, in data 18/04/2018 e 21/11/2018), verso i quali il Comune intendeva esprimere la riconoscenza o il cordoglio della comunità amministrata. Si aggiungeva che si trattava di spese urgenti che non potevano essere rifiutate dall’Economo.

Con riferimento alle spese n. 179, n. 190, n. 223 e n. 224 “fiori/pergamene” si deduceva che le richieste erano state formulate dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco con note assunte al prot. n. 33059 del 05/04/2018 (mazzo di fiori in occasione del conferimento di cittadinanza), n. 37460 del 17/04/2018 (60° anniversario di matrimonio in data 26/04/2018), n. 37443 del 17/04/2018 (pergamena 60° anniversario di matrimonio in data 26/04/2018), n. 38603 del 19/04/2018 (pergamena entro la stessa data del 19/04/2018), n. 412316 del 26/04/2018 (pergamena per nozze d’oro entro il 30/04/2018) e del 09/10/2018 (pergamena del centenario del 20/10/2018). A tal proposito veniva richiamata la giurisprudenza contabile che aveva ritenuto regolare tale spesa per i centenari e, in certi casi, anche per gli anniversari di matrimonio.

Con riferimento alla spesa n. 517 “Natale” si deduceva che la richiesta era stata formulata dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco con nota assunta al prot. 120618 del 13/12//2018 e si riferiva al tradizionale scambio di auguri natalizi presso la Sala gialla del Palazzo del Carmine con le autorità civili e religiose per cui si tratterebbe di una spesa di rappresentanza urgente, rientrante nelle previsioni di cui all’art. 3, punto 6) e all’art. 6, lett. l), del regolamento per il

servizio di economato, giusta valutazione di competenza del Sindaco, che non poteva essere rifiutata dall'Economo.

La difesa dell'Agente deduceva che tutte le suddette spese rispondevano ai presupposti e alle finalità delle spese di rappresentanza enucleati dalla giurisprudenza contabile considerato che le stesse avevano accresciuto il prestigio del Comune di Caltanissetta nel contesto di eventi, di pubblico interesse, finalizzati alla valorizzazione storica e culturale, nonché alla promozione dei valori di solidarietà, della comunità amministrata, aventi positive ricadute sul territorio in termini economici e turistici. Secondo tale impostazione difensiva tali spese, rispondenti ai requisiti dell'ufficialità dell'evento, dell'eccezionalità della spesa, dell'accrescimento del prestigio dell'Ente e del vantaggio della popolazione di riferimento, costituirebbero spese di rappresentanza da ammettere, integralmente, a discarico.

Inoltre, si evidenziava che le stesse tipologie di spese, oggi oggetto di rilievo di irregolarità, erano state ammesse a discarico nel conto giudiziale n. 17028 dell'economo relativo all'esercizio finanziario 2012, reso dall'Agente contabile Muzio Caterina del Comune di Caltanissetta e dichiarato estinto con decreto n. 348/2019 del 03/09/2019 del Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti.

Infine, si deduceva sull'assenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave della dott.ssa Falzone Patrizia che era stata nominata economo del Comune di Caltanissetta nel dicembre 2017, con decorrenza d 2018, e che, nell'iniziale svolgimento delle attribuzioni, senza nessun affiancamento, si era orientata sulla base delle spese contenute del suddetto conto dell'economo comunale per l'esercizio 2012.

La difesa della resistente aggiungeva che, allorquando la stessa aveva avuto conoscenza di difformi orientamenti giuscontabili, a seguito della frequentazione di *webinar* sulla materia, aveva trasmesso, prontamente, all'Ufficio di Gabinetto copia di deliberazioni e sentenze della Corte dei conti, con note prot. n. 23128 del 24/02/2021, prot. n. 111328 del 19/10/2023 e prot. n. 1389 del 05/01/2024.

Si deduceva, quindi, che tutte le spese oggetto di rilievo erano state effettuate dalla sig.ra Falzone Patrizia in perfetta buona fede, sulla base di una consolidata prassi delle spese di rappresentanza avallata dal responsabile della Direzione finanze e dal Collegio dei revisori dei conti, del Comune di Caltanissetta, i quali non avevano mosso negli anni alcun rilievo.

Secondo la difesa dell'Agente contabile nella fattispecie mancherebbe l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave necessario per poter affermare la sua responsabilità contabile e, conseguentemente, doveva essere respinta la richiesta di condanna

V. All'udienza del 19 giugno 2024 il difensore dell'Agente contabile richiamava la recente sentenza n. 190/2024 di questa Sezione riguardante la gestione economale del 2017 dello stesso Ente locale intestata ad un diverso Agente contabile evidenziando che in tale decisione erano state ritenute legittime molte delle spese ritenute irregolari nella relazione del magistrato designato residuando soltanto alcune spese del tutto esigue. Lo stesso ribadiva che le spese contestate erano da ricondurre a quelle urgenti di rappresentanza previste dall'art. 3, punto 6) del regolamento economale e che la valutazione dell'urgenza non era di competenza dell'economo per cui chiedeva il discarico totale dell'Agente contabile.

Il P.M. deduceva sulla programmabilità delle spese contestate e sulla non piena sovrapponibilità del precedente giurisprudenziale richiamato con la fattispecie di cui è giudizio concludendo per la richiesta di condanna.

Terminata la discussione, la causa era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è la gestione contabile rappresentata nel conto n. 60554 asseritamente riferita alla gestione economale in anticipazione delle piccole spese dell'esercizio 2018 del Comune di Caltanissetta, reso dall'agente contabile interno, sig.ra Falzone Patrizia, e depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 2 dicembre 2020.

Con riferimento a tale conto giudiziale il giudice designato per l'esame ne ha chiesto l'iscrizione a ruolo di udienza per accertare l'irregolarità di alcune spese economali pagate dall'Agente contabile per un importo complessivo di euro 2.152,46 e, quindi, dichiararne la sua responsabilità contabile concludendo con la richiesta di condanna alla restituzione di tale importo oltre euro 140,51 a titolo di interessi maturati dalla data di esecuzione di ciascuno dei pagamenti contestati a quella del deposito della relazione.

2. In via preliminare va affrontata la questione dell'ammissibilità della relazione del magistrato designato relatore sul conto giudiziale n. 60554 che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio non essendo necessario attivare il previo contraddittorio delle parti *ex art. 101, co. 2 del c.p.c.* "principio del contraddittorio" in quanto l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio fra le parti sulle questioni rilevate d'ufficio non si estende alle questioni preliminari di rito che la parte, dotata di una minima diligenza

processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi come affermato dalla costante giurisprudenza della Corte suprema (cfr., Cass. civ., *ex multis*: n. 15019/2016; n. 10353/2016; n. 19372/2015).

Si tratta di orientamento confermato dalla recente giurisprudenza della Cassazione, la quale ha affermato che non si viola l'art. 101, co. 2 del c.p.c., quando la questione sollevata d'ufficio è una questione di mero diritto ricavata dai dati fattuali oggetto del dibattito processuale (Cass. civ., n. 41670/2021).

2.1. In via preliminare appare necessario un richiamo dei tratti caratterizzanti del giudizio sui conti per come disciplinato nella Parte III del codice di giustizia contabile (artt. 137-150 del c.g.c.) alla luce della consolidata giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giu. Emilia Romagna, sent. n. 196/2022; Sez. giur. Lazio, sent. n. 147/2020).

La materia dei conti giudiziali, da cui trae origine il nome dell'Istituto, rappresenta storicamente il nucleo fondante della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica con il fine di una garanzia obiettiva della regolare gestione delle risorse pubbliche in attuazione dell'art. 103, co. 2 della Cost. tanto che la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione ne hanno riconosciuto la sua necessaria ed indefettibile intestazione alla Corte dei conti senza la necessità di una espressa *interpositio legislatoris* come è stato, invece, ritenuto necessario per il giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale (cfr., *ex multis*, Corte cost., sentt. n. 110/1970, n. 114/1971 e n. 292/2001 e Corte cass., SS.UU., ord. n. 7390/2007).

Tale materia riflette il principio generale del nostro ordinamento che al maneggio di denaro o di beni materiali pubblici corrisponde l'obbligo per

l'agente contabile di rendere il conto giudiziale della gestione degli stessi per cui il giudizio di conto si configura essenzialmente come una "procedura giudiziale, a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulta gravato da obbligazioni di restituzione (in ciò consiste la pronuncia di discarico)" (Corte cost., sent. n. 292/2001).

L'agente contabile, quindi, rappresenta "una figura chiave nella cosiddetta gestione contabile delle pubbliche amministrazioni e, cioè, in quella fase della gestione operativa che segue quella amministrativa o volitiva condotta dall'apparato dirigenziale e direttivo e che è essenziale per mettere in atto le decisioni amministrative già prese in merito alla raccolta delle entrate, al pagamento delle spese e alla custodia dei beni precedentemente acquisiti dall'ente" (Corte cost., sent. n. 59/2024, punto 6.1.).

Infatti, l'interesse pubblico alla tutela dei diritti patrimoniali dello Stato-comunità, rende necessario che le gestioni degli agenti contabili, rappresentate nei conti giudiziali, oltre ad essere previamente verificate in via amministrativa dall'Amministrazione di appartenenza dell'agente contabile, siano asseverate da un accertamento connotato dai caratteri della giurisdizionalità (C. conti, Sez. giur. Lazio, sent. n. 147/2020) per cui il giudizio di conto si configura come "un procedimento giurisdizionale dichiarativo di controllo con l'obiettivo di garantire una certezza giuridica sulle gestioni contabili" (C. conti, Sez. II App., sent. n. 197/2024).

Tale caratterizzazione del giudizio di conto quale "procedimento giudiziale, a carattere necessario ed ineludibile, per la salvaguardia di interessi generali

della collettività connessi alla gestione del denaro o di beni pubblici (Corte cost., sentt. n. 114/1975 e n. 292/2001) ha una ricaduta sui molti elementi speciali del relativo rito, che nel tempo sono rimasti sostanzialmente immutati.

Il giudizio di conto, infatti, è instaurato d'ufficio senza la necessità di un impulso di parte ed indipendentemente dall'esistenza di una materia controversa come previsto dall'art. 140, co. 3 del c.g.c. secondo cui "Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio".

Quest'ultima previsione normativa riflette la precedente disposizione dell'art. 45 R.D. 1214/1934 secondo cui "la presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio" che a sua volta riprendeva un'analogia formulazione recata dall'art. 35 della L. 800/1862 con la differenza che le precedenti disposizioni rispetto alla norma vigente prevedevano che la costituzione dell'agente contabile in giudizio avvenisse all'atto della presentazione del conto all'amministrazione di riferimento.

Si tratta di una *fiction iuris* per cui il giudizio di conto è da ritenersi instaurato nel momento in cui il conto giudiziale, già presentato dall'Agente contabile alla sua Amministrazione di appartenenza, è da quest'ultima depositato presso la Sezione giurisdizionale competente della Corte dei conti a mezzo del responsabile del procedimento ex art. 139 c.g.c., dopo avere espletato la necessaria fase di verifica o controllo amministrativo.

Da tale *fiction iuris* ne discende che il deposito del conto giudiziale rappresenta la domanda con la quale l'agente contabile, obbligato alla resa del conto giudiziale, chiede al giudice contabile la declaratoria della regolarità della gestione svolta ivi rappresentata (C. conti, Sez. II App., sent. n. 197/2024 che richiama Sez. II App., sent. n. 411/2012) e che l'Agente contabile nel giudizio

di conto non è mai contumace visto che esso, all'atto del deposito del conto reso presso la Sezione giurisdizionale competente della Corte dei conti, è *ipso iure* costituito in giudizio per mera *fictio iuris* (cfr.: Corte cost, sent. n. 19/1978; Cass. civ., SS.UU., n. 14891/2010; C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Lombardia, sent. n. 244/2007 e Sez. II App., sent. n. 297/2005).

Con il deposito del conto giudiziale, quindi, si apre il giudizio sul conto reso dall'agente contabile, che si caratterizza per la presenza di due fasi giurisdizionali, una necessaria e l'altra eventuale (cfr. Cass. civ., SS.UU. n. 14891/2010).

La prima fase necessaria attiene all'istruttoria del conto e si caratterizza, oltre che per la finalità istruttoria, per la cognizione sommaria e per la mancanza di un effettivo contraddittorio con l'agente contabile. Infatti, una volta che il conto viene depositato presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale esso viene assegnato dal Presidente della Sezione per l'istruttoria ad un giudice designato quale relatore per l'esame del conto, che è organo giurisdizionale monocratico dotato di larghi poteri sindacatori di accertamento finalizzati alla verifica della regolarità del conto oltre che di autonomi poteri di impulso e di indirizzo.

Questa prima fase a finalità istruttoria del procedimento giurisdizionale di controllo del conto giudiziale si conclude con la redazione da parte del suddetto magistrato di una relazione sul conto che contiene l'esposizione dei risultati dell'esame svolto e la proposta in ordine alla definizione del giudizio, che conclude in uno dei modi previsti dal comma 4 dell'art. 145 c.g.c. (discarico, condanna al pagamento, irregolarità o altri provvedimenti reputati necessari).

La seconda fase eventuale del giudizio di conto di natura contenziosa è caratterizzata, invece, da un esame collegiale a cognizione piena nel contraddittorio con l'Agente contabile e la sua Amministrazione e con la partecipazione del P.M. contabile quale parte concludente. Tale fase si apre quando il magistrato designato quale relatore per l'esame del conto giudiziale conclude la relazione della fase istruttoria ritenendo che il conto è irregolare o non chiude in pareggio per cui chiede al Presidente di procedere all'iscrizione a ruolo d'udienza *ex art. 147 c.g.c.* oppure, qualora la relazione concluda per il discarico ma su tale conclusione non c'è l'accordo del Presidente della Sezione o del Procuratore regionale.

Tale fase eventuale dibattimentale termina ai sensi dell'art. 149 c.g.c. con una decisione collegiale sul conto giudiziale oggetto di giudizio, la quale può essere oggetto di gravame.

Alla luce di tale ricostruzione la giurisprudenza contabile ha affermato che “la relazione con cui il magistrato relatore conclude la fase istruttoria del conto ai sensi dell'art. 147 c.g.c., non può essere qualificata come atto introduttivo del giudizio, che ... è già formalmente pendente, ma come un atto di impulso processuale dal quale può scaturire la prosecuzione del giudizio in sede collegiale” (C. conti, Sez. II App., sent. n. 197/2024) per cui tale relazione non costituisce la domanda giudiziale in quanto il *petitum* e la *causa petendi* del giudizio di conto sono rappresentati dall'intera gestione contabile rappresentata nel conto giudiziale. Ne consegue che nel giudizio di conto iscritto a ruolo d'udienza non viene in rilievo il rispetto del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato *ex artt. 101, co. 2 c.g.c. e 112 c.p.c.* potendo il collegio eccedere i limiti della proposta conclusiva del

magistrato designato istruttore contenuta nella relazione, fermo restando la necessità di garantire il pieno rispetto del contraddittorio con l'Agente contabile (cfr. *Ibidem*).

Nel giudizio di conto la relazione del magistrato designato relatore risente, quindi, della suddetta conformazione processuale bifasica di tale giudizio per cui essa si configura, da una parte, quale atto di definizione della fase monocratica istruttoria (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 22/2023) e, dall'altra parte, quale atto di impulso processuale necessario e, quindi, condizione, per la prosecuzione del giudizio nella fase eventuale contenziosa innanzi al collegio (C. conti, *ex multis*: SS.RR., sent. n.582/A/1988; Sez. I App., sent. n. 107/1990; Sez. II App., n. 171/2020 e n. 235/2021).

Ciò posto, la relazione del magistrato designato relatore quale condizione perché il giudizio di conto possa procedere dalla fase istruttoria alla fase successiva contenziosa, per introdurre la fase collegiale del giudizio di conto, deve essere riferita in modo necessario al conto giudiziale sul quale già il giudizio è pendente. Infatti, come detto, il deposito del conto giudiziale presso la Segreteria della competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti costituisce per mera *fictio iuris* l'agente contabile in giudizio ai sensi dell'art. 140, co. 3 del c.g.c. e definisce formalmente il *petitum* del giudizio di conto che non è mutabile nel corso della fase istruttoria (C. conti, SS.RR., sent. n. 582/A/1988).

Conseguentemente, nel giudizio di conto la relazione del magistrato relatore recante una conclusione diversa dal discarico del contabile che non sia riferita in modo specifico al conto giudiziale per il quale già pende il giudizio non può essere ritenuta ammissibile (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Campania, sent.

n. 652 e 726 del 2023).

2.2. Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche e dell'esame degli atti

del giudizio il Collegio ritiene che la relazione del magistrato relatore la quale

ha concluso per la parziale irregolarità del conto giudiziale n. 60554 e per la

condanna al pagamento della somma di euro 2.152,46 (oltre interessi maturati)

nei confronti dell'agente contabile Falzone Patrizia del Comune di

Caltanissetta quale titolare dell'incarico di economo per l'esercizio 2018 deve

essere dichiarata inammissibile per le argomentazioni di seguito esposte.

L'odierno giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale n. 60554 che è stato reso

dall'economo del Comune di Caltanissetta, sig.ra Falzone Patrizia, per

l'esercizio 2018 ed è stato firmato digitalmente dallo stesso Agente contabile

e dal responsabile del procedimento, sig. Claudio Carmelo Bennardo.

Tale conto giudiziale è stato depositato mediante l'applicativo SIRECO presso

la Segreteria di questa Sezione in data 02.02.2020 con resa n. 216200,

unitamente all'autodichiarazione della sig.ra Falzone Patrizia sulla nomina ad

economo comunale, alla determina sindacale di nomina, al giornale di cassa

delle entrate 2018 e al provvedimento di parifica del conto.

Dal conto giudiziale n. 60554 depositato e dai relativi allegati si evince quanto

segue.

Con determinazione del Sindaco n. 100 del 19/12/2017 la dott.ssa Patrizia

Falzone è stata nominata economo comunale con decorrenza dal 1° gennaio

2018. Ai sensi degli artt. 3-7 del regolamento del servizio di economato del

Comune di Caltanissetta vigente all'epoca dei fatti, approvato con delibera di

Giunta n. 87 del 26/04/2002, rientra fra le competenze dell'economo

comunale la riscossione dei diritti di segreteria, stato civile, diritti di copia,

diritti fissi su carte di identità, diritti sulla stipula dei contratti, e degli introiti

occasionali e non prevedibili (art. 5), il pagamento delle spese economali (art.

6) e il pagamento di spese diverse (art. 7).

Risulta evidente che all'economo del Comune di Caltanissetta risultano

intestate gestioni contabili diverse relative alla riscossione di diritti e introiti

vari e al pagamento delle spese economali e di spese diverse tramite

anticipazioni periodiche, per cui per ciascuna di queste gestioni è necessaria

la resa di un conto giudiziale diverso, come avvenuto nella fattispecie.

Infatti, il conto giudiziale n. 60554 oggetto del presente giudizio rendiconta la

gestione della riscossione dei diritti comunali per il 2018 da parte dell'agente

contabile Falzone Patrizia, riportando una riscossione di euro 38.760,65 e un

riversamento di pari importo.

Come risulta dal sistema informativo della GIUSTIZIA DIGITALE Contabile

(GIUDICO) per lo stesso esercizio 2018 l'Agente contabile Falzone Patrizia

ha reso il conto n. 60555 depositato il 2.12.2020 con resa n. 216178 che

rappresenta la gestione economale delle piccole spese del Comune di

Caltanissetta nel quale sono rappresentati anticipazioni per euro 62.500,00 e

pagamenti per euro 49.318,33.

Entrambi i suddetti conti giudiziali (n. 60554 e n. 60555) sono stati oggetto di

parifica con determinazione dirigenziale 154 del 29-07-2019 adottata dal

responsabile del servizio economico-finanziario del Comune di Caltanissetta.

Da quanto detto emerge in modo evidente che il conto giudiziale n. 60554,

oggetto del presente giudizio, rappresenta la rendicontazione della riscossione

delle entrate comunali assegnata dal regolamento locale all'economo

comunale mentre la relazione del magistrato designato relatore n. 1555/2023,

introduttiva dell'odierna fase del giudizio sul conto giudiziale n. 60554, riferisce le risultanze dell'istruttoria condotta sulla gestione contabile del pagamento delle spese economali rendicontata sul diverso conto giudiziale n. 60555 per il quale pende un altro giudizio.

Tale disallineamento deriva dal fatto che nel corso dell'istruttoria il magistrato designato relatore, coadiuvato dal revisore, con nota del 23.02.2023 ha chiesto al responsabile del servizio economico-finanziario del Comune di Caltanissetta di depositare il "Modello 23 debitamente firmato dall'economo e con visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario" e il "Libro cassa spese 2018". In riscontro a tale richiesta istruttoria il Comune di Caltanissetta in data 10.03.2023 ha trasmesso il conto giudiziale della gestione in anticipazione delle piccole spese per il 2018, già oggetto di resa e di deposito (conto n. 60555), con il relativo libro cassa.

Da quanto rilevato risulta manifesto che nel corso dell'istruttoria condotta dal magistrato designato relatore sul conto giudiziale n. 60554, di cui è giudizio, avente ad oggetto, per l'esercizio del 2018, la rendicontazione della riscossione delle entrate comunali di competenza dell'economo del Comune di Caltanissetta, si è avuta una estensione del controllo giurisdizionale sulla gestione contabile del pagamento delle spese economali per il 2018 che è stata rendicontata con il diverso conto giudiziale n. 60555, per il quale pende *ipso iure* altro giudizio.

Difatti, nel corso della prima fase istruttoria del giudizio sul conto n. 60554, condotta dal magistrato designato relatore con l'assistenza del revisore, si è determinata una non consentita "mutatio" del suo oggetto da giudizio sulla gestione contabile delle riscossioni affidate all'economo comunale Falzone

Patrizia per il 2018 a giudizio sulla gestione contabile in anticipazione delle spese economali per il 2018 da parte dello stesso Agente contabile per il quale quest'ultimo ha reso un altro conto giudiziale (n. 60555) che è stato depositato presso la Segreteria di questa Sezione il 2.12.2020 con n. resa n. 216178 e conseguente relativa pendenza di altro giudizio di conto.

In conclusione, la relazione n. 1555/2023 del magistrato designato relatore sul conto giudiziale n. 60554 determina un non consentito mutamento dell'oggetto processuale del relativo giudizio di conto per cui la stessa va dichiarata inammissibile.

Restano salvi i poteri del magistrato designato relatore sui conti giudiziali nn. 60554 e 60555.

3. In considerazione della definizione del giudizio sulla base di una questione preliminare, le spese di giudizio vanno compensate ai sensi dell'art. 31, co. 3 del c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando,

- dichiara inammissibile la relazione del magistrato designato introduttiva dell'odierna fase collegiale del giudizio di conto;
- compensa integralmente le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.

Il Giudice estensore

La Presidente

Gaspere Rappa

Anna Luisa Carra

f.to digitalmente

f.to digitalmente

